

Nota informativa n°: 03/2020

Oggetto: *Tassa sui Libri sociali per l'anno 2020*

Sommario: Il prossimo 16 marzo le società di capitali devono effettuare il versamento della
tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per il 2020.

Contenuto: _____

Sono soggette all'obbligo in esame:

- Le società di capitali (srl, spa e sapa);
- Le società in liquidazione ordinaria;
- Le società sottoposte a procedure concorsuali, qualora permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Sono invece esonerati dal pagamento della tassa i seguenti soggetti¹:

- Società cooperative e di mutua assicurazione;
- Consorzi che non assumono la forma di società consortili;
- Società di capitali dichiarate fallite;
- Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro;
- Società di persone.

Il versamento della tassa sui libri va effettuato, a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

- a) **309,87 euro** per la generalità delle società;
- b) **516,46 euro** per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.

Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione successive al 1.1.2020 non assumono alcuna rilevanza (avranno effetto per il 2021)

La tassa annuale sostituisce la tassa di concessione governativa, ed è deducibile ai fini IRES/IRAP.

¹ Per tali soggetti rimane comunque fermo il pagamento dell'imposta di bollo in misura doppia (32 Euro) da apporre sulle pagine del libro giornale e degli inventari.

Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso².

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 c.c., in particolare del:

- 1) libro dei soci (escluso per le società a responsabilità limitata);
- 2) libro delle obbligazioni;
- 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- 5) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- 6) libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- 7) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- 8) ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che gli altri libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo; su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all'apposizione della marca da bollo.

Il versamento deve essere effettuato **entro il 16 marzo** con modello F24 utilizzando il **codice tributo 7085** nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2020, anno per il quale si versa la tassa³.

Solo in sede di costituzione della società è ammesso il versamento della tassa con bollettino postale.

² Fino al 16.03.2020, la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento.

³ Si ricorda che in sede di vidimazione dei libri al Notaio/Registro delle Imprese va esibita la prova dell'avvenuto pagamento della tassa in esame.



In caso di omesso versamento della tassa annuale si applica la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima⁴, e in ogni caso, in misura non inferiore a 103 Euro.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

⁴ Se l'omesso o il tardivo versamento viene regolarizzato tramite l'istituto del ravvedimento operoso, si applicano le disposizioni dell'ex art. 13, co. 3, D.Lgs. 471/97 che prevede la riduzione della sanzione a seconda dei termini di versamento rispetto alla scadenza originaria.